

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Giulio Margarita

**e p.c. Al Responsabile del Settore
Amministrazione, affari legali e
finanza**
Dott.ssa Rosella Lanuti

**Al Responsabile dell'Ufficio
Acquisti e contratti**
Dott.ssa Carla Maria Caporilli

**Al Responsabile dell'Ufficio Risorse
Umane**
Dott.ssa Francesca Marra

**All'Ufficio Servizi Comuni e Servizi
Tecnici**

**All'Ufficio Ragioneria, contabilità e
bilancio**

Loro Sedi

Oggetto: Determina a Contrarre per l'acquisizione del Servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi ANSF di Bologna e Ancona a seguito della dichiarazione di inefficacia della Convenzione Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4 – Lotto 4.

Riferimenti:

- Richiesta di acquisto protocollo ANSF n. 6474 del 16/04/2020
- Nota del RUP protocollo ANSF n. 0005781 del 1°/4/2020 e nota integrativa protocollo ANSF n. 0006353 del 15/04/2020
- Scheda tecnica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visti l'art. 26 Legge n. 488/1999 e l'art. 58 Legge n. 388/2000, l'art. 1, commi 449 e ss., Legge n.296/2006, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016), nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis.....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati";

visto il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162";

considerato che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2019 sopracitati;

considerato altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in

essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162");

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162");

visto il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162");

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all'art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;

visto il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

vista la sentenza n. 1074/2020 pubblicata in data 12 febbraio 2020, con cui il Consiglio di Stato, ha dichiarato l'inefficacia a far data dalla relativa stipula, della "Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA" ed. 4 (SIC 4) – relativa al lotto 4 e stipulata tra Consip S.p.A. e il RTI con Igeam S.r.l., Igeamed S.r.l. e Igeam Academy S.r.l.;

visto che a seguito della dichiarazione di inefficacia ANSF ha inviato a Consip la nota protocollo n. 0006056 del 7/4/2020 di richiesta di informazioni circa i provvedimenti che Consip stessa intende adottare in conseguenza della pronuncia di inefficacia;

visto che si è in attesa della risposta di Consip alla suddetta nota e che nelle more costituisce obbligo di legge garantire la continuità dei servizi di sorveglianza sanitaria;

vista la nota del RUP protocollo n. 0006353 del 15/04/2020 e relativa Scheda, tecnica, integrativa della nota protocollo n. 0005781 del 1°/4/2020, con la quale è stata evidenziata la necessità di acquisire con estrema urgenza, per le motivazioni ivi riportate, il servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi ANSF di Bologna e Ancona, e in particolare:

- la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS), che comprende:
 - la nomina del Medico Competente;
 - la redazione (o revisione) del PSS;
 - l'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del PSS,

- lo svolgimento di accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D. Lgs. 81/08, tutto come meglio descritto nella Scheda Tecnica di cui sopra, per le esigenze dell'Agenzia;

vista la Richiesta di Acquisto prot. n. 6474 del 16/04/2020 ed i relativi allegati, con la quale si richiede di acquisire il servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi ANSF di Bologna e Ancona (ex Lotto 4), per la durata di 5 (cinque) mesi, in considerazione dell'importo dell'approvvigionamento e dell'estrema urgenza, per le motivazioni ivi riportate, in assenza di una Convenzione Consip attiva ed utilizzabile;

considerato che nelle more della effettiva attivazione ed utilizzazione della Convenzione "*Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro*", per garantire la continuità del servizio indispensabile per legge, è necessario acquisire con estrema urgenza il Servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona, mediante un affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, data l'urgenza nell'assicurare la copertura del servizio;

considerato che, in assenza di una Convenzione Consip attiva e/o utilizzabile, si ritiene di dover procedere – attesa l'estrema urgenza, con un affidamento diretto nei confronti dell'attuale fornitore di tali servizi per l'Agenzia, Igeamed srl – facente parte del RTI aggiudicatario della Convenzione Consip "*Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4*" relativa al Lotto 4, per non compromettere la "continuità" del servizio;

ritenuto infatti che ANSF, nelle more della (ri)attivazione della Convenzione Consip S.p.A. "*Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro*", ha evidente esigenza di procedere all'acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona, per 5 (cinque) mesi e sino al 30 settembre 2020 o nel minor termine di durata determinato dalla riattivazione, piena operatività e utilizzazione alla predetta Convenzione di Consip S.p.A. (Lotto 4), atteso che l'Agenzia deve fruire di detti servizi senza soluzione di continuità, in ragione degli adempimenti di legge;

considerata pertanto l'esigenza di garantire la continuità del servizio per gli adempimenti di legge, le finalità istituzionali e di funzionamento dell'Agenzia, si rende necessario procedere ad un affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in favore di Igeamed srl, che potrà individuare / confermare il soggetto in possesso dei necessari requisiti di legge per il conferimento dell'incarico di Medico Competente e dei servizi di sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona meglio dettagliati nella Scheda tecnica allegata, per la durata di 5 (cinque) mesi;

ritenuto, infine, che il valore della fornitura è pari ad un importo massimo stimato, di Euro **1.056,35€** =, oltre IVA, calcolato sulla base di quanto dettagliatamente indicato nella scheda tecnica in riferimento;

ferma la nomina del Responsabile del Procedimento come risultante dalla citata Determina ANSF prot. n. 0017640 del 10/09/2019, nella persona dell'Ingegnere Giulio Margarita che potrà svolgere tale funzione anche per l'affidamento in oggetto;

ferme, altresì, le modalità tecniche e prestazionali già stabilite per la fornitura in corso, dichiarata inefficace;

accertato che al costo complessivo degli approvvigionamenti di cui sopra si farà fronte a bilancio nell'ambito del capitolo di spesa "1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa";

tenuto che le esigenze rappresentate e, quindi, la richiesta prestazionale oggetto dell'affidamento, afferiscono alle necessità di funzionamento e di operatività di ANSF nell'attuale struttura organizzativa, fermo restando pertanto la riserva di procedere – con separato provvedimento autorizzativo – per eventuali esigenze incrementalmente per il funzionamento e l'operatività di ANSFISA;

visti e condivisi gli atti predisposti per la procedura in riferimento;

determina

- A) di procedere, in considerazione della celerità e dell'urgenza di soddisfare le esigenze rappresentate, ad un affidamento diretto, tramite trattativa diretta MePA, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a favore di Igeamed srl - attuale fornitore facente parte del RTI aggiudicatario della Convenzione il cui contratto è stato travolto dalla dichiarazione dell'inefficacia della stessa Convenzione - per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona, meglio dettagliati nella Scheda tecnica in riferimento, anche mediante l'individuazione o conferma del soggetto, in possesso dei requisiti di legge, che a tale fine verrà nominato da ANSF quale medico competente, nelle more della ri-attivazione della Convenzione Consip S.p.A. denominata "*Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro*" ovvero di una procedura comparativa ad hoc, per un periodo di 5 mesi, decorrenti dalla data del 01/05/2020 e sino al 30/09/2020, salva la previsione di una clausola di recesso anticipato dal tale nuovo affidamento in caso di attivazione, piena operatività e adesione alla suddetta Convenzione Consip S.p.A., se più conveniente per un importo massimo stimato di Euro **1.056,35 €**, oltre IVA;
- B) che il rapporto sarà regolato dalle medesime condizioni tecniche e prestazionali previste dalla Convenzione e dal singolo contratto attuativo in corso di esecuzione al momento della dichiarazione di inefficacia della prima;
- C) di predisporre tutto quanto necessario ed occorrente per garantire la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria per le sedi di Bologna e Ancona, mediante l'affidamento di cui sopra, per la durata di 5 mesi,

- salva la previsione di una clausola di recesso anticipato, senza oneri e/o spese per ANSF, in caso di attivazione ed effettiva utilizzazione della citata nuova Convenzione Consip S.p.A., se più conveniente, in data antecedente allo spirare del presente affidamento, fermi ed invariati ogni altro termine e/o condizione contrattuale ed economica;
- D) di confermare l'Ing. Giulio Margarita quale Responsabile del procedimento che curerà lo svolgimento della procedura e, comunque, ogni attività di competenza necessaria, nel rispetto della normativa vigente, nonché per la corretta esecuzione del contratto, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, come da art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dell'ulteriore normativa vigente e della prassi dell'ANAC;
- E) di confermare quale Supervisore per le attività previste per tale ruolo dalla Convenzione Consip in oggetto, la signora Fabiana Baldacci, fermo restando che i compiti di rappresentanza formale dell'Agenzia previsti per tale ruolo rimarrebbero in capo al RUP o al legale rappresentante, in conformità alla legislazione vigente;
- F) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie ai fini dell'acquisizione del predetto affidamento, nonché comunque ogni adempimento di legge ivi inclusi quelli sulla trasparenza e fatto comunque salvo qualunque ulteriore adempimento dovesse rendersi necessario;
- G) di dare atto che al predetto costo complessivo massimo si farà fronte con i fondi stanziati per il bilancio di previsione dell'Agenzia, a valere sul capitolo di spesa "1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa";
- H) di riferire l'esito delle attività di cui ai precedenti punti, nonché comunque dell'esecuzione contrattuale, affinché possa essere assunta ogni determinazione del caso in tempo utile ai fini della continuità del servizio.

Per i necessari adempimenti.

Il Direttore

Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
17.04.2020
10:45:47 UTC



LANUTI ROSELLA
AGENZIA
NAZIONALE PER
LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
16.04.2020
17:56:20 UTC

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484